

(N. 1933)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSA, COLELLA, AGRIMI, CENGARLE,
SICA, BERLANDA, BEVILACQUA, FIMOGNARI, DI LEMBO, VITALE
Antonio e BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1982

Inquadramento dei tecnici laureati di ruolo nel ruolo degli
assistenti universitari confermati

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 50, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riconosce che alcuni tecnici laureati universitari possono aver svolto una attività didattica continuata e documentabile per serietà e competenza nell'ambito delle strutture universitarie di appartenenza.

Conseguenza dell'accertamento ufficiale di tali attività didattiche è stata, mediante il predetto articolo, la possibilità di accesso alle tornate di idoneità a professore associato. Nella prima di queste tornate, visti i criteri tenuti dalla maggior parte delle commissioni giudicatrici, sono stati giudicati idonei circa il 60 per cento dei professori incaricati, stabilizzati e non, e percentuali inferiori degli assistenti e dei tecnici laureati.

Tutte le categorie sopra menzionate (professori incaricati, assistenti e tecnici laureati) comunque, in attesa della seconda tornata di idoneità, continuano a svolgere la

consueta attività universitaria didattica e scientifica ed è a questo punto che si verifica l'incongruenza. Infatti, mentre i professori incaricati (stabilizzati e non) e gli assistenti sono compresi nel personale docente ed hanno quindi negli organismi universitari, quali i consigli di amministrazione, consigli di facoltà, consigli di istituto, la loro rappresentanza, quei tecnici laureati che hanno svolto attività didattica e che, ovviamente, la continuano in attesa della seconda tornata di idoneità, non hanno praticamente rappresentanza qualificata o non l'hanno affatto. Essi sono, di fatto, personale docente, inseriti come gli assistenti nelle attività didattiche con pari mansioni e funzioni, ma non lo sono di diritto, essendo tuttora inseriti nel personale non docente, con la conseguenza di venir rappresentati dal personale tecnico inferiore, che è preponderante di numero.

Risulta incongruente che tali tecnici laureati, di cui è stata sancita dalle facoltà mediante attestazione su carta legale l'atti-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vità didattica e scientifica passata ed attuale, siano ancora compresi nel personale non docente. Infatti, su tali attività le facoltà sono state chiamate ad esprimere un giudizio che, solo se positivo, permetteva di fatto, completando qualitativamente l'attestato, la partecipazione alle tornate di idoneità a professore associato.

Concludendo, non c'è stata, in questi ultimi anni, una differenza tra le mansioni e

le funzioni svolte dagli assistenti universitari e dai tecnici laureati universitari; è appunto al fine di sanare questa sperequazione tra le due categorie che si appalesa opportuna una normativa che consenta una sostanziale assimilazione. Tale provvedimento non comporta alcun aumento di spesa, nè presente nè futura, consentendo tuttavia di pervenire ad una più equa regolamentazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I tecnici laureati di ruolo che sono in possesso dei requisiti previsti dal punto 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a domanda, sono inquadrati, presso la facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari confermati, conservando una anzianità di servizio corrispondente a quella maturata.